



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 18-06-2026

Iscritta al n. 12 del Registro Generale

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE E STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA POTABILE E IL DIVIETO DI USI IMPROPRI DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO FINO AL 30 SETTEMBRE 2026.

IL SINDACO

Considerato che le elevate temperature registrate nel periodo estivo determinano un significativo aumento dei consumi idrici e rendono necessario assicurare un utilizzo ponderato, responsabile e prioritario della risorsa idrica potabile, con divieto di impiego dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto per finalità diverse da quelle domestiche, alimentari e igienico-sanitarie;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare apposite misure temporanee di limitazione dell'utilizzo dell'acqua potabile sull'intero territorio comunale, al fine di assicurare la tutela della risorsa idrica e la prioritaria destinazione della stessa agli usi domestici, alimentari e igienico-sanitari, nonché di prevedere un adeguato sistema di controllo volto a prevenire, accertare e sanzionare ogni comportamento difforme dalle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;

Dato atto che le suddette misure sono finalizzate a garantire, sull'intero territorio comunale, la continuità e la regolarità dell'erogazione della risorsa idrica potabile, assicurandone la prioritaria destinazione agli usi domestici, alimentari e igienico-sanitari;

Vista la nota di Acea ATO5 S.p.A., acquisita al protocollo dell'Ente n. 1895 del 06/06/2026, con la quale il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha richiesto l'adozione di apposita ordinanza sindacale finalizzata a vietare e sanzionare gli usi impropri della fornitura idrica potabile durante il periodo estivo;

Ritenuto che sussistano i presupposti di contingibilità e urgenza per l'adozione del presente provvedimento, al fine di preservare la risorsa idrica disponibile e garantirne la prioritaria destinazione agli usi domestici, alimentari e igienico-sanitari, limitando conseguentemente il prelievo di acqua potabile dal pubblico acquedotto per usi non essenziali;

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire situazioni di criticità nell'approvvigionamento idrico e garantire la prioritaria destinazione della risorsa agli usi domestici, alimentari e igienico-sanitari;

Visti gli articoli 7-bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento alla disciplina generale delle sanzioni amministrative;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione della normativa europea relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Richiamato il vigente Statuto comunale;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dover adottare apposita ordinanza sindacale contingibile e urgente, con efficacia temporanea fino al 30 settembre 2026, al fine di disciplinare e limitare gli usi impropri dell'acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto;

ORDINA

a tutta la cittadinanza, nonché a chiunque si trovi, anche temporaneamente, a soggiornare o dimorare nel territorio del Comune di Campodimele, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2026:

- a) il divieto di utilizzo dell'acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto per usi diversi da quelli domestici, alimentari e igienico-sanitari, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'innaffiamento di giardini, orti, prati e aree verdi private, il lavaggio di cortili, piazzali, veicoli e superfici esterne, nonché il riempimento o il rabbocco di piscine, vasche ornamentali, fontane e simili;

- b) l'obbligo di fare uso parsimonioso e responsabile dell'acqua potabile, adottando ogni comportamento utile a evitare sprechi, dispersioni o consumi non strettamente necessari, al fine di garantire la prioritaria destinazione della risorsa idrica agli usi essenziali della collettività.

AVVERTE CHE

- la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, amministrative e penali nei casi previsti dalla legge;
- l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni sono demandati al Comando di Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza e controllo competenti per legge;
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il Codice del processo amministrativo, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DEMANDA

al personale della Polizia Locale del Comune di Campodimele, nonché agli altri organi di vigilanza e controllo competenti per legge, l'attività di controllo, accertamento e contestazione delle eventuali violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

INVITA

- Acea ATO5 S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, per il tramite del proprio personale tecnico all'uopo incaricato, a collaborare con il Comune di Campodimele nell'attività di monitoraggio e verifica del corretto utilizzo della risorsa idrica potabile, anche mediante controlli a campione, sopralluoghi e segnalazioni di eventuali usi impropri dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte degli organi competenti;
- precisando che le attività di accertamento, contestazione e verbalizzazione delle eventuali violazioni alla presente ordinanza restano demandate al personale della Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza competenti per legge.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Campodimele e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché mediante ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta idonea a garantirne la più ampia diffusione;
- che la presente ordinanza sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, ai seguenti soggetti:
 - Prefettura di Latina – Ufficio Territoriale del Governo;
 - Prefettura di Frosinone – Ufficio Territoriale del Governo;
 - Stazione Carabinieri di Lenola;
 - Stazione Carabinieri Forestale di Gaeta;
 - Acea AT05 S.p.A. – Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - Regione Lazio – Garante del Servizio Idrico Integrato;
 - Comando di Polizia Locale del Comune di Campodimele;
 - Guardia Parco – Sezione di Campodimele.

IL SINDACO

Dott. Tommaso Grossi

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.